

Allegato "A" al Repertorio n. 52445

Raccolta n. 17093

STATUTO

della Associazione sportiva dilettantistica

"ASSOCIAZIONE VOLO A VELA UNITRENTO" in sigla **"AVUT"**.

CAPO I - Generalità

Art. 1 - Costituzione e sede

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Volovelistica UniTrento - associazione sportiva dilettantistica" o, anche, più brevemente, "AVUT" (di seguito anche "Associazione"), con sede legale in Trento (TN) presso l'Aeroporto Caproni, Via Lidorno n. 3.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune potrà essere fatta con semplice delibera del consiglio direttivo notificata agli associati, mentre la variazione della sede legale al di fuori del Comune deve essere deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

L'"ASSOCIAZIONE VOLO A VELA UNITRENTO" in sigla "AVUT" è un'associazione sportiva dilettantistica costituita nel rispetto delle norme previste dal D.lgs.460/97 e successive modifiche., non ha scopo di lucro e può aderire ad altre organizzazioni rappresentative del volo a vela, nazionali o internazionali, riconosciute dal CONI.

Può aderire inoltre ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

L'adesione comporta il rispetto dello statuto e dei regolamenti delle organizzazioni e dell'ente di promozione sportiva cui aderisce ed impegna automaticamente tutti i propri Associati, nonché il rispetto delle norme e delle direttive del CONI.

Art. 2 - Oggetto Sociale

L'Associazione ha tra i suoi scopi:

a) la promozione del volo in ogni sua forma e disciplina, in modo particolare del volo a vela;

b) la promozione di attività sportive, didattiche e hobbyistiche legate al mondo del volo;

c) l'attività rivolta alla introduzione, formazione, allenamento e al perfezionamento dei piloti di volo, compresa l'attività di scuola volta al conseguimento della licenza di volo;

d) la promozione di attività di studio e ricerca anche tramite convenzioni e collaborazioni con l'Università di Trento ed altri enti pubblici e privati, con particolare riguardo a quelli rivolti alle discipline aeronautiche e connessi alla fisica e alla cultura del volo;

e) la pratica del volo in tutte le sue forme;

f) la partecipazione dei propri piloti a raduni e competizioni in conformità alle norme FAI (Federazione Aeronautica Internazionale);

g) l'organizzazione di raduni ed eventi legati al mondo del

volo, l'organizzazione di competizioni in conformità alle nor-

me FAI (Federazione Aeronautica Internazionale);;

h) la costruzione aeronautica amatoriale e il restauro dei

velivoli storici.

Potrà inoltre:

* svolgere ogni attività ad essa delegata dalle federazioni

cui partecipa;

* promuovere manifestazioni sportive, gare, tornei, manifesta-

zioni culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli,

mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,

convenendo anche eventuali apposite convenzioni;

* organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di

somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con

servizio bar, tavola calda e mensa nell'ambito delle sedi in

cui viene svolta l'attività istituzionale e all'interno di

particolari manifestazioni e ricorrenze;

* effettuare il ricovero di velivoli e mezzi nelle proprie

strutture.

Tutte le attività suddette terranno in speciale considerazione

la relazione con la comunità universitaria (in tutte le sue

componenti), affinché l'Associazione possa diventare un veico-

lo di diffusione della pratica del volo a vela in tale comuni-

tà e anche stimolo per collaborazioni didattiche e di ricerca

su temi legati al volo.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione potrà compiere qualunque operazione commerciale o finanziaria, purché non in contrasto con i vincoli di cui all'articolo 1, compresa la collaborazione o partecipazione in società ed enti pubblici e/o privati che non comporti responsabilità illimitata.

Per l'esercizio di attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, dovrà essere tenuta apposita contabilità separata.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e/o privati e/o da persone fisiche o giuridiche e dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- quote di ammissione all'associazione;
- corrispettivi per l'uso dei beni dell'associazione e per i servizi dalla stessa prestati agli associati;
- entrate per eventi sportivi e promozionali;
- altre entrate straordinarie, donazioni, liberalità, contributi, ecc.

L'assemblea Generale Ordinaria fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote associative annuali da

versare per mantenere l'iscrizione all'associazione, la misura della quota di ammissione da versarsi una tantum in occasione della prima iscrizione all'Associazione e le tariffe per i servizi offerti agli associati e per l'uso dei beni dell'associazione.

I versamenti effettuati all'Associazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento e di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può essere richiesta restituzione di quanto versato.

Ai sensi del D.lgs.460/97 è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota associativa annuale deve essere versata entro la fine del mese di marzo di ciascun anno, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli altri pagamenti devono essere effettuati alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Finanziamenti

A seguito di deliberazione dell'assemblea gli associati possono versare su base volontaria all'Associazione somme a titolo di finanziamento infruttifero per sopperire a momentanee carenze di cassa o per far fronte ad acquisti straordinari di beni necessari per lo svolgimento dell'attività.

La restituzione agli associati verrà fatta a seguito di richiesta scritta e con un preavviso di un anno.

L'associato può rinunciare alla restituzione dei finanziamenti, parzialmente o totalmente. In tal caso l'importo rinunciato confluisce negli avanzi di gestione.

Art. 6 - Associati

Gli associati possono essere:

1) Attivi, in quanto in possesso di regolari licenze e/o attestati, svolgono direttamente le attività aeronautiche e sportive inerenti al volo in qualità di pilota, e/o allievo pilota.

2) Simpatizzanti, coloro che partecipano a vario titolo all'attività dell'associazione impegnandosi ugualmente per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge. Possono aderire quali "Simpatizzanti" anche gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali.

3) Promotori, coloro che hanno sostenuto la nascita dell'Associazione e ne supportano il funzionamento. "Promotore" è l'Università degli Studi di Trento, a cui vengono riconosciuti specifici diritti.

Gli associati "Attivi" da almeno sei mesi godono del diritto di voto e del diritto di elettorato attivo e passivo, se maggiorenni.

L'associato "Simpatizzante" partecipa alle assemblee senza

diritto di voto, può candidarsi e, se eletto dagli associati

"Attivi", può ricoprire cariche istituzionali/rappresentative

ed intervenire alle assemblee.

Gli associati "Promotori" godono del diritto di voto e del di-

ritto di elettorato attivo.

Le modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi per le

categorie degli associati sono definite dal Consiglio Diret-

tivo.

Gli associati che abbiano con l'Associazione un rap-orto di

dipendenza o comunque siano da essa a qualunque tito-lo remu-

nerati in modo non occasionale non sono eleggibili nel Consi-

glio Direttivo tuttavia possono partecipare alle assem-blee,

senza diritto di voto sulle delibere che riguardano le attivi-

tà dai medesimi svolta.

Chi intende aderire all'Associazione, deve farne espressa do-

manda scritta al Consiglio Direttivo, indicando la categoria

di associato a cui si intende accedere, sottoscritta da due

associati Attivi. Il Consiglio Direttivo esamina le domande

di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento e deli-

bera con decisione insindacabile. In caso di diniego il Consi-

glio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha

assunto l'obbligo di farne parte per un determinato periodo di

tempo (art. 24 C.C.). La dichiarazione di recesso deve essere

comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con

lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell'anno stesso.

In caso di recesso dell'Università di Trento, la stessa potrà richiedere la modifica della denominazione dell'Associazione, togliendo ogni riferimento all'Università stessa o alla dimensione universitaria dell'Associazione.

In nessun caso si fa luogo a restituzione totale o parziale delle quote associative o di ammissione.

L'associato è tenuto all'osservanza dello statuto e dei regolamenti approvati dall'assemblea, del regolamento aeroportuale e delle disposizioni emesse dagli Enti che regolano l'attività di volo. Inoltre, l'associato è tenuto ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine.

Per il buon funzionamento dell'Associazione gli associati Attivi e Simpatizzanti sono chiamati su base volontaria a svolgere servizi a favore dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'AVUT, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti la sua struttura.

In caso di inosservanza ai doveri associativi l'associato è sottoposto alle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 16.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ai fini delle comunicazioni tra l'Associazione e gli associa-

ti, questi possono autorizzare espressamente l'invio di comunicazioni personali via e-mail o fax, anche attraverso l'utilizzo di lista di distribuzione.

CAPO II Organi dell'Associazione

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- I Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese documentate preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli organi dell'Associazione.

II componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive che abbiano lo stesso oggetto sociale.

Art. 8 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e precisamente entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio definitivo.

Essa inoltre:

a) provvede alla elezione del Presidente e su proposta del Rettore dell'Università di Trento, del Vice Presidente, dei Consiglieri e di uno dei due Revisori dei conti, stante quanto disposto dal successivo articolo 12;

b) delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) delibera sulle modifiche al presente statuto;

d) approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;

e) delibera in merito a: compravendita e permuta di immobili, velivoli, beni mobili registrati e partecipazioni in società, concessione di garanzie a terzi, assunzione di mutui, finanziamenti ed obbligazioni cambiarie;

f) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente ovvero da uno dei Consiglieri ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un quarto degli associati, in regola con il pagamento delle quote.

La convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della

data fissata, deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno, e deve essere inviata agli associati con raccomandata AR, o via e-mail, o via posta certificato o a mezzo fax nello stesso termine agli indirizzi comunicati dagli associati.

Tutti gli associati hanno diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato per delega scritta da conservarsi ai sensi di Legge.

Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con i versamenti delle quote.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione deve essere fissata per una data ed ora successiva di almeno ventiquattro ore e di non più di trenta giorni a quella della prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.

Per deliberare le modifiche allo statuto sociale è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre

quarti degli associati aventi diritto di voto.

Per le deliberazioni di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo 8 è necessario il voto favorevole del rappresentante dell'Università di Trento.

Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri di cui almeno quattro "soci attivi volovelisti", che rimangono in carica per due esercizi sociali, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli specificamente riservati alla competen-

za dell'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito dalla stessa annualmente.

A titolo indicativo e non esaustivo spetta al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo;

c) redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) deliberare sulle domande di ammissione, recesso, esclusione degli associati, irrogare provvedimenti disciplinari;

e) nominare commissioni e commissari e conferire incarichi e deleghe per il perseguimento dei fini associativi;

f) convocare l'assemblea ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e straordinaria ogni volta che ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un quarto degli associati, in regola con il pagamento delle quote.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire i consiglieri venuti a mancare con i primi dei non eletti; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima Assemblea degli associati.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Vice Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di vacanza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 10 - Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'assemblea e resta in carica per due esercizi sociali, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dall'assemblea su proposta del Rettore dell'Università di Trento, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Revisori dei conti

Le funzioni di controllo sull'amministrazione e sulla legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo è affidata a due Revisori dei conti, uno eletto dall'assemblea, l'altro

dall'Università degli Studi di Trento. Ad essi è demandato il controllo sulla regolarità contabile e sul bilancio consuntivo, mediante la redazione di apposita relazione al bilancio consuntivo. Svolgeranno la propria opera a titolo gratuito.

Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

CAPO III - Disposizioni varie

Art. 13 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea degli associati, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro associati.

Art. 14 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e di chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro fine anno.

Entro il 28 febbraio il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 31 marzo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono resta-

re depositati nella sede sociale a disposizione degli associati nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 15 - Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati due liquidatori, scelti anche fra i non associati, di cui uno nominato dall'Assemblea e l'altro dall'Università di Trento.

Esperita la liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Sanzioni disciplinari

A carico degli associati che siano venuti meno agli obblighi sociali, ed in particolare:

- a) Compiuto atti disonorevoli;
- b) Compiuto atti di indisciplina di volo;
- c) Compiuto violazioni sportive;
- d) Danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio e il buon nome della associazione;
- e) Compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - il richiamo;

• la sospensione;

• l'esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile, previa apertura di provvedimento disciplinare che comporta la contestazione all'associato della propria condotta e l'acquisizione delle sue ragioni a difesa.

In presenza di gravi motivi può essere irrogata la più grave sanzione dell'esclusione. L'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati con votazione a maggioranza.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale valgono le norme in materia contenute nel libro I, titolo II, e nel libro V del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui all'art. 5, 4 quinquies del D.L. 460/1997.

F.to Paolo Collini

F.to Andrea Tomasi

F.to Vittorio Bampi

F.to Claudio Degasperi

F.to Giovanni Bruno Caprile

F.to Moser Loris

F.to Pedrotti Gianni

F.to Luca Gretter

F.to Davide Leonardi

F.to Federico Barbieri

F.to Valentini Michele

F.to Paolo Fracalossi

F.to Minelli Walter

F.to Patrizia Pagano Notaio (L.S.)